



Equitalia

Ufficio Relazioni Esterne

COMUNICATO STAMPA

Equitalia e la Corte dei conti

Completamente prive di fondamento le ricostruzioni che chiamano in causa Equitalia per una condanna da parte della Corte dei conti.

I fatti cui si fa riferimento sono databili alla fine degli anni novanta, quando alcuni Ufficiali della riscossione riconducibili alla Ge.Ri.Co. spa (poi Gest Line spa) avevano falsamente attestato l'irreperibilità dei debitori o l'esito negativo di tentativi di pignoramento in realtà mai effettuati.

Questi falsi verbali costituivano il presupposto per chiedere allo Stato di dichiarare inesigibile il credito e quindi portavano il concessionario ad "archiviare" la posizione e a non svolgere alcuna azione esecutiva e cautelare.

Pertanto, a seguito dei falsi verbali, il concessionario non effettuava procedure di recupero coattivo, ma, al contrario, abbandonava ogni attività nei confronti del contribuente, con conseguente danno per l'Erario, rilevato dalla Corte dei conti.

È, quindi, privo di ogni fondamento il legame tra la condanna della Ge.Ri.Co. spa ed inesistenti "riscossioni illegittime".

E', inoltre, opportuno precisare che la sentenza della Corte dei conti condanna la Ge.Ri.Co. spa al pagamento di una somma che, in ogni caso, non sarà a carico né dei contribuenti né di Equitalia Polis.

In effetti, il contratto con il quale Equitalia ha acquisito la Gest Line spa (in precedenza Ge.Ri.Co. spa) prevede che i pregiudizi economici derivanti dalla vecchia gestione siano a totale ed esclusivo carico del precedente azionista.

E' evidente come ricostruzioni fuorvianti e tendenziose su fatti ben anteriori al ritorno in mano pubblica del servizio di riscossione, avvenuto nel 2006, possano ingenerare nei contribuenti infondati dubbi sulla legittimità dell'attività svolta oggi da Equitalia ed inficiare l'adempimento spontaneo con grave danno sull'efficacia della riscossione.

In tal senso, Equitalia si riserva ogni opportuna iniziativa in sede penale e civile.

Roma, 2 marzo 2009